Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2630

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COMPAGNA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 2011

Modifica della denominazione dell'avviso di accertamento in avviso di contestazione

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – L'«avviso di accertamento» è un atto impositivo con cui l'ufficio fiscale «accerta» formalmente una pretesa nei confronti del contribuente e che origina da una verifica unilaterale sulla presunzione di un debito. È un atto, quindi, che non si basa su dati di fatto oggettivi, con il quale l'ufficio fiscale solleva una semplice contestazione nei confronti degli interessati. E i numeri lo confermano: in un Rapporto annuale della Guardia di finanza di qualche anno fa – come riportato da *Italia Oggi* del 4 febbraio 2011 – risultava, infatti, che più del 50 per cento degli accertamenti è stato successivamente annullato dalla giustizia tributaria.

L'espressione «avviso di accertamento» dunque, nonostante rechi con sé un chiaro richiamo al termine «accertare», non ne condivide affatto lo stesso significato di «riconoscere come cosa certa» *(Vocabolario Treccani on line)*, di «dare per certo» *(dizionario Zingarelli)*. Il che può senz'altro rappresentare fonte di confusione per i contribuenti.

Il presente disegno di legge – composto di un unico articolo – prevede, pertanto, che nell'ordinamento giuridico vigente, ove ricorra l'espressione «avviso di accertamento» (o «avvisi di accertamento»), questa venga sostituita con l'espressione «avviso di contestazione» (o «avvisi di contestazione»), con una locuzione, cioè, in grado di rendere appieno il reale significato dell'atto di cui trattasi e quindi di non generare dubbi o fraintendimenti di sorta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, ovunque ricorrano, le parole: «avviso di accertamento» e «avvisi di accertamento» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «avviso di contestazione» e «avvisi di contestazione».

€ 1,00